

AMIGAP

NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n°209.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

Nota informativa al Contraente

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dell'Unione Europea per il settore delle assicurazioni contro i danni e recepite nell'ordinamento italiano con Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n°209.

La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

Denominazione sociale, forma giuridica della Impresa e Sede Legale

Il contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede legale sita nella Repubblica Italiana in Agrate Brianza (MI) – cap. 20041 – Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 14. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al Contraente da parte dell'Impresa.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1993 n°258).

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 14 – 20041 - Agrate Brianza – Mi – fax 039/6892199 – reclami@filodiretto.it .

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello previsto dalla specifica legislazione.

Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il suddetto Organo di Vigilanza straniero.

Informazioni in corso di contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative al contratto, Filo diretto Assicurazioni S.p.A. si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché a fornire ogni necessaria precisazione mezzo lettera raccomandata.

Avvertenza

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003

In conformità di quanto previsto dall'art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato "Codice Privacy"), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata *Impresa*) intende fornire la seguente informativa.

In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, l'*Impresa* intende precisare che:

- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente;
- il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei "dati sensibili" di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.

1) Finalità' del trattamento

I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy, sono trattati dall'*Impresa* e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:

- a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l'assistenza richiesta, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all'attività assicurativa svolta dall'*Impresa* che è autorizzata ai sensi di legge;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo;
- c) svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dall'*Impresa* o da *Imprese* del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario.

2) Modalità del trattamento

Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.

Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate.

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa *Impresa* e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all'espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente (oltre a quanto precisato al punto 4).

I dati non sono soggetti a diffusione.

I dati potranno essere trasferiti all'estero, nel mondo intero.

3) Conferimento dei dati

- a) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse all'adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
- b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. L'eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l'impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
- c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte dell'Impresa è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale.

4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all'estero, all'Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva dell'Impresa che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, brokers, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e Impresa specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dall'Impresa.

Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).

I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Imprese del Gruppo Filo diretto (Imprese controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto.

5) Diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art.7 del Codice Privacy)

L'art.7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso l'Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.

Per l'esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20041 Agrate Brianza (MI).

6) Titolare del trattamento

Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20041 Agrate Brianza (MI) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.

7) Manleva

Il contraente garantisce il pieno rispetto della disciplina vigente ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, inerente i dati personali di terzi acquisiti in esecuzione della presente polizza, e terrà indenne e manleverà Filo diretto Assicurazioni Spa e le società del gruppo, nonché i soggetti collegati e/o controllati, dipendenti, agenti e rappresentanti, di queste da qualsiasi obbligo risarcitorio e/o pretese di terzi, derivante o collegato alla violazione della suddetta disciplina da parte del contraente in esecuzione alla presente polizza ed in particolare con riferimento all'attività di acquisizione e trattamento dei dati personali.

POLIZZA AMIGAP

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

“Alienazione”: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo;

“Accessori”: le apparecchiature/installazioni aggiuntive **rispetto** alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali “accessori” devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (**esclusa** comunque ogni loro parte amovibile).
Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.

“Assicurato”:

- nelle prestazioni di Assistenza: il conducente del veicolo, sia esso il Contraente o la persona da lui autorizzata all'uso dello stesso, nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- nelle prestazioni di infortuni: il contraente o, nel caso di azienda, la persona da essa autorizzata.

“Assicurazione”: il contratto di assicurazione

“Centrale Operativa”: la struttura dell'Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;

“Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

“Compagnia Assicuratrice Incendio e Furto”: la Compagnia Assicuratrice che garantisce il veicolo identificato per le garanzie Incendio e Furto a valore intero;

“Danno parziale”: ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'90% del valore del veicolo al momento del sinistro;

“Danno totale”: ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all'90% del valore del veicolo al momento del sinistro;

“Durata contratto”: il periodo di validità del contratto previsto secondo i parametri tariffari (residenza del proprietario, valore del veicolo, scoperti e franchigie presenti sulla polizza Incendio e Furto a valore intero); Per i veicoli di prima immatricolazione la durata del contratto è quella prescelta dall'Assicurato (12, 24 o 36 mesi); per i veicoli usati la durata prevista è di 12 mesi.

“Esplosione”: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

“Furto”: è il reato previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

- “Franchigia”**: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro; la franchigia prevista sulla polizza Incendio e Furto a valore intero non può essere di un importo superiore al 20% del valore del veicolo;
- “Guasto”**: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali;
- “Impresa”**: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.;
- “Incendio”**: la combustione con sviluppo di fiamma;
- “Incidente”**: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
- “Indennizzo o Indennità”**: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
- “Massimale”**: l'importo previsto dalla polizza e che costituisce l'indennizzo massimo
- “Perdita Totale”**: evento a seguito di un sinistro Incendio o furto con danno totale che comporti la perdita totale del veicolo assicurato; tale evento deve essere regolarmente denunciato alla Compagnia Assicuratrice della polizza Incendio e Furto a valore intero e da questa liquidato e definito senza riserve;
- “Polizza”**: il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione;
- Polizza di Assicurazione Incendio e Furto**: Polizza a valore intero che garantisce il veicolo per danni totali da incendio e furto con uno scoperto o una franchigia operanti non superiori al 20%.
- “Premio”**: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;
- “Proprietario del veicolo”**: l'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- “Rapina”**: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
- “Residenza”**: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
- “Scoperto”**: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; lo scoperto previsto sulla polizza Incendio e Furto a valore intero non può essere superiore al 20%
- “Scoppio”**: il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;
- “Sinistro”**: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- “Valore commerciale”**: il valore di mercato del veicolo desunto dalle quotazioni aggiornate di “Quattroruote” o, in assenza, delle riviste specializzate.

“Valore del veicolo”: la somma (comprensiva di accessori) dichiarata dal Contraente e riportata sulla scheda di polizza;

“Veicolo”: mezzo meccanico di trasporto guidato dall'Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato in polizza.

“Veicolo nuovo ”: il veicolo che, al momento della sottoscrizione della presente polizza, non abbia più di tre mesi dalla data di prima immatricolazione

“Veicolo usato ”: il veicolo che, al momento della sottoscrizione della presente polizza, ha più di tre mesi dalla data di prima immatricolazione e non più di 5 anni.

SEZIONE 1 - AMIGAP

Art. 1- GARANZIA INCENDIO E FURTO FORMA “SOLO TOTALE”

Oggetto della garanzia

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, della parte di danno non garantita e non indennizzabile da parte della propria polizza Incendio e Furto a valore intero (a causa di scoperto, franchigia e o degrado contrattualmente previsti o per differenza rispetto alla fattura d'acquisto o al valore commerciale) relativamente al veicolo identificato in polizza a seguito di:

- a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo; se previsti dalla polizza che garantisce l'Incendio a valore intero.
- b) furto o rapina, se previsti dalla polizza che garantisce furto e rapina a valore intero.

Il rimborso è previsto nel solo caso di perdita totale.

Il rimborso è subordinato alla definizione e pagamento del sinistro che ha generato la perdita totale del veicolo assicurato, da parte della Compagnia Assicuratrice della polizza che garantisce le garanzie Incendio e Furto a valore intero;

FORMA GAP VALORE DI FATTURA

(valida solo per i veicoli “nuovi” cioè fino a tre mesi dalla data di prima immatricolazione)

Se durante il periodo della copertura il veicolo, che deve necessariamente essere garantito con altra polizza Incendio e Furto a valore intero, subisce, a causa degli eventi indicati, una perdita totale, l'Impresa, a norma di polizza, rimborserà la differenza, fino al limite del massimale previsto, fra il rimborso ricevuto dalla Compagnia Assicuratrice della polizza Incendio/Furto e l'importo indicato sulla fattura d'acquisto del veicolo.

FORMA GAP RITORNO AL VALORE

(valida solo per i veicoli “usati” cioè per i veicoli con più di tre mesi e non più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione)

Se durante il periodo della copertura il veicolo, che deve necessariamente essere garantito con altra polizza Incendio e Furto a valore intero, subisce, a causa degli eventi indicati, una perdita totale, l'Impresa, a norma di polizza, rimborserà la differenza, fino al limite del massimale previsto, fra il rimborso ricevuto dalla Compagnia Assicuratrice della polizza Incendio/Furto ed il valore commerciale del veicolo indicato al momento dell'effetto della presente polizza.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI ALLA SEZIONE 1

ART. 2 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

L'assicurazione non comprende:

- i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate.
- Non sono assicurabili veicoli di valore superiore a € 50.000;
- Non sono assicurabili veicoli che non hanno una copertura incendio e furto a valore intero con altra Compagnia Assicuratrice;
- Non sono assicurabili i veicoli che pur avendo una copertura incendio e furto a valore intero, hanno uno scoperto o franchigia superiori al 20%;
- i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento.
- i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali. Sono esclusi parimenti i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici e/o dolosi.
Si intendono non compresi i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
- l'appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.

ART. 3- DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, si precisano di seguito le modalità di liquidazione.

Danno Totale

FORMA GAP VALORE DI FATTURA - FORMA GAP RITORNO AL VALORE

L'Impresa, a norma di polizza, liquiderà la differenza, fino al limite del massimale previsto, fra il rimborso ricevuto dalla polizza Incendio/Furto (stipulata a valore intero) ed il valore del veicolo indicato al momento dell'effetto della presente polizza, come sopradescritto (art. 1).

Resta inteso che in caso di assicurazione nella polizza Incendio e Furto a valore intero, di un valore assicurato inferiore al valore commerciale o al valore di fattura, il rimborso avverrà secondo la presente polizza in corrispondenza con la sottoassicurazione del veicolo.

ART. 4 – DIRITTI DELL'IMPRESA IN CASO DI SINISTRO

In ogni momento o in caso di sinistro l'Impresa si riserva la facoltà di comunicare e richiedere informazioni alla Compagnia Assicuratrice della polizza Incendio/Furto a valore intero riguardo alle caratteristiche della polizza a valore intero nonché alle modalità di liquidazione del danno.

Nel caso in cui venga accettata un'offerta transattiva di rimborso dalla Compagnia della polizza Incendio/Furto per perdita totale del veicolo, il rimborso fino al massimale GAP, verrà effettuato sulla base del valore commerciale del veicolo alla data in cui si è verificata la perdita totale e comunque in proporzione rispetto a quanto liquidato in forma transattiva dalla Compagnia della polizza Incendio/Furto a valore intero.

Resta inteso infine che l'Impresa procederà all'indennizzo, a norma della presente polizza, solo a seguito di definizione e pagamento senza riserve, da parte della Compagnia Assicuratrice della polizza Incendio e Furto a valore intero, del sinistro che ha determinato al perdita totale.

ART. 5– OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Premesso che all'atto della stipulazione del presente contratto, l'Assicurato deve aver sottoscritto in qualità di Assicurato /Contraente, una polizza Incendio e Furto a valore intero, è fatto altresì obbligo all'Assicurato di dichiarare anche gli scoperti e le franchigie presenti sulla polizza.

Gli scoperti e le franchigie non devono essere superiori al 20% del valore assicurato a valore intero.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, all'Assicurato è fatto inoltre obbligo di far pervenire all'Impresa tutta la documentazione relativa alla polizza a valore intero e alla liquidazione (denuncia

all'autorità, descrizione dell'evento, copia della quietanza di pagamento) nonché ogni altro documento che l'Impresa si riserva di richiedere.

Per la copertura nella **FORMA GAP VALORE DI FATTURA**, è fatto obbligo all'Assicurato di far pervenire all'Impresa copia della fattura d'acquisto del veicolo.

ART. 6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.

Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori.

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purchè non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari.

ART. 7- RECUPERO DEL VEICOLO

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso.

L'Assicurato conserva la facoltà di conservare quanto venisse recuperato.

Se a seguito del ritrovamento dovesse mutare anche la liquidazione del danno (se già avvenuta) ciò avrà effetto anche per quanto attiene al sinistro liquidato dalla presente polizza.

L'Assicurato, in occasione della liquidazione del sinistro a norma della presente polizza, dovrà sottoscrivere un 'impegno con il quale si obbliga, in caso di ritrovamento, a restituire quanto ricevuto in liquidazione.

Resta intesa la facoltà dell'Impresa di esercitare azione di recupero per quanto di sua competenza.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza del Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario.

Il Contraente e/o il Proprietario del veicolo, sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.

ART. 9 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Per aderire al presente contratto deve essere pagata la prima rata di premio prevista; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un'efficacia retroattiva della

copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

In caso di danno totale il Contraente è tenuto a corrispondere la parte di premio o gli eventuali frazionamenti premio successivi alla risoluzione del contratto per sinistro e relativi al periodo intercorrente tra la data del sinistro stesso e la data di scadenza dell'annualità assicurativa in corso. Tale adempimento deve essere documentato dal Contraente o dall'Assicurato all'atto della richiesta di pagamento del sinistro.

ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO

Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell'Impresa all'Assicurato, per tramite dell'Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo.

L'Assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l'annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata all'Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto.

ART. 11- RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l'Assicurato o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso ha effetto:

- **nel caso di recesso dell'Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione ;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione inviata dall'Impresa;

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

ART. 12 – DENUNCIA DEL SINISTRO

Per tutti i sinistri il Contraente e/o l'Assicurato e/o il Proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa componendo il numero verde

800-641300

dall'estero occorre comporre il numero

++39/039/6899965

e successivamente inviare denuncia per iscritto all'Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni.

Nel caso di furto o rapina, dovrà essere fatta immediata denuncia all'Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

ART. 13 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente può:

- chiedere che la polizza venga volturata a favore dell'acquirente del veicolo.
In tal caso, se i parametri di rischio (provincia di residenza e combinazione di garanzie) restano invariati, l'Impresa emetterà apposita documentazione per contrattualizzare il cambio di contraenza.
Nel caso in cui i parametri di rischio (provincia di residenza e combinazione di garanzie) vengano modificati, l'Impresa emetterà una nuova polizza intestata al nuovo proprietario;
- chiedere all'Impresa di trasferire l'assicurazione su altro veicolo di sua proprietà. In tal caso l'Impresa rilascerà i nuovi documenti.

ART. 14 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, distruzione od esportazione definitiva, il contratto si intende risolto con rimborso di premio netto pagato e non goduto da parte dell'Impresa, salvo il caso in cui il Contraente/Assicurato chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio mancanti fino alla scadenza del contratto, a condizione che non siano intervenuti sinistri.

ART. 15 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Se il Contraente/Assicurato, intende sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a dare comunicazione all'Impresa che, qualora accordi tale richiesta di sospensione, provvederà a rilasciare un'appendice che dovrà essere sottoscritta dalle Parti.

La sospensione potrà essere concessa solo per vendita o demolizione del veicolo.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi; qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, il premio deve essere integrato fino a raggiungere 3 mesi.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il Contraente/Assicurato abbia richiesto la riattivazione delle garanzie, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dall'Impresa. Non è prevista la sospensione per contratti di durata inferiore ad un anno.

La riattivazione del contratto, fermo restando il Contraente/Assicurato, deve essere fatta mediante sostituzione della polizza e dovrà essere richiesta con lettera raccomandata entro un anno dalla decorrenza della sospensione. La riattivazione, avviene prorogando la scadenza originaria della polizza per un periodo pari alla durata della sospensione stessa, salvo che la riattivazione venga richiesta entro tre mesi dalla decorrenza della sospensione, nel qual caso non si darà luogo ad alcuna proroga. L'Impresa all'atto della riattivazione determinerà il premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa in vigore sul contratto alla data della sua sospensione e conteggerà a favore del Contraente stesso il rateo di premio imponibile pagato e non goduto.

ART. 16- ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

ART.17 - IMPOSTE E TASSE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 18 – VINCOLO (operante esclusivamente nel caso in cui sulla scheda di polizza vengano riportati i dati richiesti).

a) per i veicoli locati in leasing

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato al PRA a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente/Assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla scheda di polizza, l'Impresa si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- a comunicare all'Ente vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l'Impresa potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al Contraente/Assicurato ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del leasing indicata nella scheda di polizza, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente vincolatario.

b) per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore.

La presente polizza è vincolata sino alla data indicata sulla scheda di polizza e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente finanziatore, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- non pagare, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente/Assicurato.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata nella scheda di polizza, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente finanziatore.

Art. 19– Legge – Giurisdizione

Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde

800-641300

dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero ++39/039/6899965 comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Numero di polizza
- Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno
- Motivo della chiamata
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni –
20041 AGRATE BRIANZA (MI)

Per eventuali reclami scrivere a

Filo diretto Assicurazioni
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 14
20041 Agrate Brianza – Mi - fax 039/6892199 - reclami@filodiretto.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

IN CASO DI FURTO/RAPINA DEL VEICOLO

Presentare subito denuncia all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto, avendo cura di specificare in denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In caso di danno totale occorre far pervenire tutte le chiavi del veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si tratta di danno parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate.

Copia autentica della denuncia deve essere inviata alla Sede dell'Impresa corredata da:

- Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A.;
- Perdita di possesso
- Procura a vendere intestata all'Impresa.

In caso di danni al veicolo avvenuti all'estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana.

Qualora il veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall'Autorità Giudiziaria allegando dettagliata descrizione delle parti asportate e/o danneggiate.

IN CASO DI INCENDIO

Presentare denuncia scritta all'Impresa descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente.

In caso di incendio totale occorre inviare all'Impresa anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso.

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario od alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- E' necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia alla Compagnia gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).

CLAUSOLE VESSATORIE

Art. 1 GARANZIA INCENDIO E FURTO FORMA "SOLO TOTALE"

ART. 2 ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

ART. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

ART. 9 DIRITTI DELL'IMPRESA GAP IN CASO DI SINISTRO

ART. 10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

ART. 13 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

ART. 14 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

ART. 15 DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO

ART. 16 RECESSO IN CASO DI SINISTRO